



adozione delle rispettive delibere e che, ove tali situazioni patrimoniali rispecchiassero all'incirca quelle del bilancio della Finme e della Finmeter (quest'ultimo già approvato) al 31 dicembre 1953, potrebbe ritenersi assai problematica l'autorizzazione del Tribunale per la iscrizione nel Registro delle imprese. Questa eventualità, che può dedursi dai risultati ora noti dei bilanci della Finme e della Finmeter, andrebbe in ogni caso evitata.

La formalità potrebbe al contrario essere facilitata ove il Consiglio deliberasse fin d'ora un ulteriore aumento del capitale sociale della Finme, ai sensi dell'art. 2447 c.c.

Qualora invece il Consiglio non intendesse deliberare in tal senso, la soluzione idonea, ferma rimanendo la direttiva di far cessare l'attività della Finme, potrebbe essere rappresentata dalla deliberazione di liquidazione della Finme, provvedimento che, già prospettato in passato, non venne attuato perché assorbito dalle altre deliberazioni concernenti la fusione con la Finmeter.

Con la liquidazione, d'altra parte, o con deliberazione concernente il capitale